



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 292 CSAT 19 del 07 Febbraio 2023

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

Riunione del giorno 07 Febbraio 2023

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

#### **Procedimento 56/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. SANCONITANA (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Spitale Giuseppe.

Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Gara: A.S.D. Sanconitana – U.S.D. San Sebastiano del 15.01.2023 – C.U. n.50 del 18.01.2023 Delegazione Prov.le di Enna.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Sanconitana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riferito dal direttore di gara non corrisponde al vero e ciò sarebbe comprovato dalla discrasia tra il referto di gara, ove lo Spitale viene indicato tra i giocatori espulsi mentre lo stesso non viene riportato nel c.d. rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro al dirigente della reclamante, per la qualcosa chiede che lo Spitale Giuseppe venga dichiarato estraneo ai fatti con conseguente revoca della sanzione disciplinare.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il sig. Giuseppe Spitale non è inserito tra i calciatori espulsi, ma quanto dallo stesso commesso viene riportato nella sezione "*Comportamento del pubblico, eventuali incidenti, osservazioni varie*".

Nel merito si rileva che il già menzionato calciatore, già ammonito nel corso della gara, al termine della stessa assumeva non solo un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro ma allo stesso tempo lo afferrava per il polso al fine di visionare il cronometro mentre il direttore di gara riusciva, immediatamente, a divincolarsi dalla presa.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, né, per la chiarezza espositiva dei fatti narrati in referto, si ritiene di dovere procedere all'audizione dell'arbitro così come richiesto in reclamo.

Peraltro, la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, appare corretta essendo stata applicata nel minimo edittale previsto dall'art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S. dovendosi qualificare la condotta posta in essere dallo Spitale come gravemente irrispettosa concretizzatasi in un contatto fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 59/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

SOC. CALCISTICA GELA S.S.D. ARL (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Nicolosi Matteo.

Campionato Under 19 Gara: Soc. Calcistica Gela – Riesi del 23.01.2023 – C.U. n.42 del 25.01.2023  
Delegazione Prov.le di Caltanissetta.

Con pec del 25.01.2022, non sottoscritta, la Soc. Calcistica Gela preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata facendo seguire i motivi in data 27.01.2022 sostenendo, in buona sintesi, che il loro tesserato è stato espulso per somma di ammonizioni e che l'essersi messo testa contro testa con il direttore di gara non significa che vi sia stato un contatto fisico, motivo per cui chiede una rideterminazione della sanzione così come è stata irrogata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo determina l'inammissibilità dello stesso con conseguente preclusione di qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 60/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. RESULTANA SAN LORENZO (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Clemente Pietro.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Resuttana San Lorenzo – Mazarese del 22.01.2023 – C.U. n.272 del 24.01.2023.

Con tempestivo invio del preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Resuttana San Lorenzo ha impugnato la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato e ne chiede una revisione sostenendo, in buona sintesi, che la narrazione dei fatti riferita dal direttore di gara nel proprio referto non corrisponde a quanto realmente accaduto.

In particolare la reclamante evidenzia che a seguito di una azione di gioco il Clemente entrava in contatto con un calciatore avversario che finiva per terra. Quest'ultimo una volta rialzatosi spingeva il Clemente che a sua volta rovinava a terra.

Il tutto sotto lo sguardo del ddg che non prendeva alcun provvedimento per cui, una volta rialzatosi, il Clemente *"con assoluta tranquillità e senza alcun tono minaccioso o violento"* si poneva di fronte al calciatore avversario senza porre in essere o tentare di porre in essere atti o gesti che potessero arrecare un danno a quest'ultimo.

A tal fine produce un video che dimostrerebbe quanto fin qui sostenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la produzione del video è inammissibile. Infatti sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva *"nei casi previsti dall'ordinamento federale"*.

Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione *"di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione"* (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022).

Detto mezzo, nelle intenzioni della reclamante, sarebbe invece diretto non già a negare in radice quanto refertato dall'arbitro e ad escludere ogni riferibilità della condotta al proprio tesserato, quanto piuttosto a dimostrare che le condotte sanzionate siano meno gravi.

Nel merito, dalla lettura del referto risulta che il sig. Clemente Pietro si metteva testa contro testa contro un calciatore avversario mettendogli dapprima una mano sul volto senza esercitare una eccessiva violenza e subito dopo gli metteva un dito in bocca.

In ragione di quanto sopra la linea difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il gravame non risulta meritevole di accoglimento risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 Febbraio 2023**

---

**IL SEGRETARIO**

Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sandro MORGANA